

IL SISTEMA DELLA BILATERALITÀ CONFAPI

Con la firma dei due accordi interconfederali con CGIL-CISL-UIL,

- del 20 settembre 2011 con il quale viene disciplinata la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, vengono istituiti gli organismi paritetici nazionali OPNC e viene altresì disciplinata la formazione in materia di sicurezza,
- del 23 luglio 2012 con il quale viene istituito presso l'ENFEA il FONDO SVILUPPO BILATERALITA' PMI CONFAPI e l'OSSERVATORIO DELLA CONTRATTAZIONE E DEL LAVORO,
- e dell'Intesa Applicativa del 30 Gennaio 2013 nella quale sono state definite le quantità di contribuzione per il nuovo sistema,

viene delineato un sistema completo e coordinato di bilateralità e di welfare a livello nazionale con una contribuzione a carico delle imprese, gestita attraverso Convenzioni INPS-F24, per finanziare un complesso di attività che riguardano i seguenti filoni principali:

- sviluppo dell'apprendistato professionalizzante;
- sostegno al reddito nelle situazioni di crisi;
- sostegno alla contrattazione settoriale e di secondo livello;
- l'Osservatorio del lavoro, della contrattazione e della bilateralità;
- il Fondo nazionale di assistenza sanitaria integrativa – SANAPI.

Questi nuovi filoni di attività si affiancano agli strumenti di bilateralità, di sicurezza e di formazione già esistenti realizzando un sistema compiuto.

Come già sancito dall'Accordo Interconfederale del 23 luglio 2012, sarà ENFEA, con le sue articolazioni sul territorio, l'Ente deputato a coordinare questo sistema complesso ed articolato con l'istituzione di un Comitato di Coordinamento degli Enti Bilaterali formato da rappresentanti delle parti sociali istitutive e dai Presidenti e vicepresidenti dei vari Enti e Fondi. Le prestazioni della bilateralità del sistema Confapi previste nell'Accordo Interconfederale del 23 Luglio 2012 e nell'intesa applicativa del 30 gennaio 2013 sono sancite come diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore e, quindi, vincolanti per tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali e di secondo livello del sistema Confapi. In assenza di adesione al sistema bilaterale le aziende dovranno corrispondere ai lavoratori un elemento aggiuntivo della retribuzione. I contenuti dell'Accordo Interconfederale del 23 Luglio 2012 e dell'Intesa

Applicativa del 30 gennaio 2013 sono stati recepiti dai rinnovi dei contratti nazionali del sistema Confapi.

Gli *Accordi Interconfederali* sottoscritti tra CONFAPI e CGIL, CISL e UIL in materia di strumenti bilaterali sono diventati parte integrante dei CCNL di categoria che sono stati rinnovati nel corso degli ultimi mesi rendendo di fatto in vigore gli **enti bilaterali ENFEA e OPNC a livello nazionale**.

Manca però ancora l'operatività degli Enti Bilaterali in relazione al complesso di attività sopra menzionate da poter offrire alle imprese.

Solamente **Unionmeccanica** e Fiom CGIL, in applicazione a quanto sottoscritto con il CCNL il 29 luglio 2013 e **al fine di tenere conto delle specificità del settore metalmeccanici**, con accordo raggiunto in data 15 novembre 2013 hanno costituito **l'EBM (Ente Bilaterale Metalmeccanici), viaggiando pertanto su un binario separato**.

Gli enti bilaterali sono organismi "paritetici", perché costituiti in eguale misura: rappresentati dei datori di lavoro da una parte e rappresentanti dei lavoratori dall'altra.

Il loro scopo è quello di promuovere iniziative nel comune interesse dei contraenti, con il fine di fornire alle imprese e ai lavoratori l'opportunità di usufruire di servizi, finanziamenti e strumenti a sostegno dello sviluppo professionale ed imprenditoriale.

La bilateralità del sistema Confapi ha voluto porre l'attenzione su alcuni aspetti legati in particolare allo sviluppo dell'apprendistato, al sostegno al reddito, all'osservatorio contrattuale, alla formazione sulla sicurezza garantendo alle imprese l'utilizzo di servizi aggiuntivi a fronte di un corrispettivo limitato.

ENFEA E OPNC: ISTRUZIONI PER GLI ADEMPIMENTI CONTRATTUALI

L'adesione alla bilateralità del sistema CONFAPI rappresenta la modalità più certa, idonea, efficace ed economica per adempiere agli obblighi contrattuali.

In tal senso sono stati istituiti due diversi codici di versamento per l'ENFEA e per l'OPNC.

All'ENFEA andranno versate € 4,5 mensili per ciascun dipendente (o € 4,25 se trattasi di dipendente part time con orario di lavoro fino a 20 ore settimanali); mentre **all'OPNC andranno versate € 0,5 o 1,5 mensili** per ciascun dipendente in relazione al fatto che in azienda sia stato eletto o meno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Il suddetto contributo all'ENFEA è ripartito nella gestione dei i seguenti fondi:

- *"Fondo Sviluppo bilateralità PMI CONFAPI":*

- ✓ 6 euro annui (0,50 euro mensili x 12 mensilità) per ciascun lavoratore a tempo pieno per lo sviluppo dell'Apprendistato;

- ✓ 3 euro annui (0,25 euro mensili x 12 mensilità) per ciascun lavoratore part time fino a 20 ore;

- *"Fondo sostegno al reddito":*

- ✓ 28 euro annui (2,33 euro mensili x 12 mensilità) per ciascun lavoratore per ciascun lavoratore, quale strumento di welfare integrativo degli strumenti previsti per legge;

- *"Osservatorio della contrattazione e del lavoro":*

- ✓ 8 euro annui (0,66 euro mensili x 12 mensilità) per ciascun lavoratore, per il sostegno e lo sviluppo degli strumenti bilaterali e delle relative articolazioni settoriali e territoriali, l'introduzione e relativo sostegno delle attività di rappresentanza sindacale territoriale/bacino nonché la contrattazione territoriale di secondo livello

- ✓ 12 euro annui (1 euro mensile x 12 mensilità) per ciascun lavoratore, per ulteriori attività correlate, assorbenti le eventuali quote già previste dalla contrattazione nazionale

Il suddetto contributo all'OPNC è destinato alla gestione del seguente fondo:

- *"Fondo Sicurezza PMI CONFAPI":*

- ✓ 18 euro annui (1,50 euro mensili x 12 mensilità) per ciascun lavoratore dovuto dalle aziende prive del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

- ✓ 6 euro annui (0,50 euro mensili x 12 mensilità) per ciascun lavoratore dovuto dalle aziende con Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

La decorrenza ai versamenti agli enti bilaterali è stata così fissata:

- **CCNL UNIONCHIMICA CONFAPI** per i dipendenti della piccola e media industria dei settori chimica, concia e settori accorpatis, plastica e gomma, abrasivi, ceramica e vetro, accordo di rinnovo del 25 luglio 2013.

Decorrenza al versamento agli Enti bilaterali a partire dal mese di settembre 2013.

- **CCNL UNIGEC UNIMATICA CONFAPI** per i dipendenti della piccola e media industria della comunicazione, dell'informatica, dei servizi innovativi e della microimpresa, accordo di rinnovo del 29 luglio 2013.

Decorrenza al versamento agli Enti bilaterali a partire dal mese di luglio 2013.

- **CCNL UNIONTESSILE CONFAPI** per gli addetti alle piccole e medie industrie del settore tessile - abbigliamento - moda, accordo di rinnovo del 07 ottobre 2013.

Decorrenza al versamento agli Enti bilaterali a partire dal mese di ottobre 2013.

- **CCNL UNITAL CONFAPI** per i lavoratori addetti alla piccola e media industria legno, mobili, arredamento, sughero e forestazione, accordo di rinnovo del 25 ottobre 2013.

Decorrenza al versamento agli Enti bilaterali a partire dal mese di ottobre 2013.

Il principio dei versamenti agli enti bilaterali è quello di competenza, per cui entro il 16 del mese occorrerà adempiere ai versamenti afferenti le retribuzioni del mese precedente la data del versamento stesso.

Il mezzo di pagamento è stato individuato nel modello F24.

Modalità di versamento:

Con le risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate N. 30/E del 9 maggio 2013 e 51/E del 15 luglio 2013 sono stati istituiti i codici **"OPNC"** ed **"ENFE"** da utilizzarsi rispettivamente per i versamenti all'ORGANISMO PARITETICO NAZIONALE CONFAPI ed all'ENTE BILATERALE ENFEA, ente nazionale per la formazione e l'ambiente.

L'Inps ha quindi diramato le circolari n. 87 del 30 maggio 2013 e n. 121 del 6 agosto 2013, con le quali si esplicitano le istruzioni per la compilazione dei modelli F24.

Pertanto i datori di lavoro indicheranno, in sede di compilazione del modello di versamento "F24", nella sezione "INPS", distintamente dai dati relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, la causale **"OPNC"**, e in un rigo successivo la causale **"ENFE"** esposta, nel campo "*causale contributo*", in corrispondenza esclusivamente del campo "*importi a debito versati*". Inoltre nella stessa sezione nel campo "*codice sede*" va indicato il codice della sede Inps competente; nel campo "*matricola INPS/codice INPS/filiale azienda*" è indicata la matricola Inps dell'azienda; nel

campo “*periodo di riferimento*”, nella colonna “*da mm/aaaa* “ è indicato il mese e l’anno di competenza, nel formato MM/AAAA; la colonna “*a mm/aaaa*” non deve essere valorizzata.

Esempio di compilazione del modello F24, sezione INPS:

Codice sede	Causale contributo	Matricola Inps	Periodo di riferimento		Importi a debito versati
			Da MM/AAAA	a MM/AAAA	
8700	OPNC	8700...	10/2013	//	0,5/1,5 (per n. dipendenti)
8700	ENFE	8700...	10/2013	//	4,5 (per n. dipendenti)

Modalità di compilazione del flusso UniEmens:

I datori di lavoro interessati compileranno il flusso Uniemens nel seguente modo: all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>, valorizzeranno l’elemento <ConvBilat> inserendo nell’elemento <Conv> in corrispondenza di <CodConv> il valore “**OPNC**” e in corrispondenza dell’elemento <Importo> l’importo, a livello individuale, del versamento effettuato nel mod. F24 con il corrispondente codice. L’elemento <Importo> contiene l’attributo <Periodo> in corrispondenza del quale va indicato il mese di competenza del versamento effettuato con F24, espresso nella forma “AAAAMM”. Identica procedura andrà eseguita con il codice “**ENFE**”.

EBM (ENTE BILATERALE METALMECCANICI):

ISTRUZIONI PER GLI ADEMPIMENTI CONTRATTUALI

- **CCNL UNIONMECCANICA CONFAPI:** con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate N. 36/E del 3 aprile 2014 è stato istituito il codice **EBMC** da utilizzarsi per il versamento all’**ENTE BILATERALE METALMECCANICO – E.B.M.**

L’Inps ha diramato inoltre la circolare n. 55 del 02 maggio 2014 con la quale esplicita le istruzioni per la compilazione del modello F24.

Dal mese di LUGLIO 2014 i versamenti all’Ente Bilaterale andranno effettuati mediante modello F24.

Pertanto i datori di lavoro indicheranno, in sede di compilazione del modello di versamento “F24”, nella sezione “INPS”, distintamente dai dati relativi al pagamento dei

contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, la causale **EBMC**, nel campo “causale contributo”, in corrispondenza

esclusivamente del campo “importi a debito versati”.

Inoltre nella stessa sezione nel campo “codice sede” va indicato il codice della sede Inps competente; nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda” è indicata la matricola Inps dell’azienda; nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa” è indicato il mese e l’anno di competenza, nel formato MM/AAAA; la colonna “a mm/aaaa” non deve essere valorizzata.

Allo scopo di tutelare le imprese ed evitare possibili futuri contenziosi, è opportuno verificare che la natura dei versamenti relativi alle prestazioni di EBM venga evidenziata in busta paga; a tal proposito, per rendere uniforme tale procedura, di seguito riportiamo la **dicitura da inserire sulla busta paga del dipendente: “Posizione EBM - Ente Bilaterale Metalmeccanici”;**

Esempio di compilazione del modello F24, sezione INPS:

Codice sede	Causale contributo	Matricola Inps	Periodo di riferimento		Importi a debito versati
			Da MM/AAAA	a MM/AAAA	
8700	EBMC	8700...	07/2014	//	5/6 (per n. dipendenti)

6

Modalità di compilazione del flusso UniEmens:

I datori di lavoro interessati compileranno il flusso Uniemens nel seguente modo: all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>, valorizzeranno l’elemento <ConvBilat> inserendo nell’elemento <Conv> in corrispondenza di <CodConv> il valore **“EBMC”** e in corrispondenza dell’elemento <Importo> l’importo, a livello individuale, del versamento effettuato nel mod. F24 con il corrispondente codice.

L’elemento <Importo> contiene l’attributo <Periodo> in corrispondenza del quale va indicato il mese di competenza del versamento effettuato con F24, espresso nella forma “AAAA-MM”.

OBBLIGATORIETÀ DELLA BILATERALITÀ:

Con il rinnovo dei CCNL di categoria si definisce un sistema bilaterale volto a fornire tutele aggiuntive ai prestatori di lavoro. **L’adesione alla bilateralità del sistema CONFAPI rappresenta la modalità più certa, idonea, efficace ed economica per**

adempiere agli obblighi contrattuali. In questo senso i contratti collettivi dispongono l'obbligatorietà non tanto della iscrizione all'ente bilaterale, quanto piuttosto del riconoscimento al prestatore di lavoro di analoghe forme di tutela in particolar modo per quei datori di lavoro che non vogliono aderire al sistema bilaterale. In tal caso i contratti collettivi possono prevedere anche una quantificazione in termini economici. Coerentemente con quanto statuito dal Ministero del Lavoro i CCNL del sistema Confapi stabiliscono che **le imprese non aderenti al sistema della bilateralità dovranno corrispondere a ciascun lavoratore in busta paga un elemento retributivo aggiuntivo pari ad euro 25,00 lordi mensili per 13 mensilità.** Tale importo, non è a nessun titolo assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli diretti, indiretti o differiti, escluso il TFR.

Tale importo dovrà essere erogato con cadenza mensile e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento all'obbligo della bilateralità.

Aspetti contributivi e fiscali:

Per quanto riguarda gli aspetti fiscali, la contribuzione dovuta dal datore di lavoro non concorre a formare reddito imponibile.

In merito agli aspetti previdenziali, sulle somme versate ai fondi vige l'obbligo di corrispondere all'Inps il contributo del 10% al fondo di solidarietà che verrà altresì evidenziato in occasione della denuncia mensile Uniemens; tale versamento non dà alcun diritto a prestazioni da parte dell'Istituto. Il messaggio Inps 25690 del 10 novembre 2009 sancisce in tal senso: "come noto, i datori di lavoro sono tenuti al versamento di un contributo di solidarietà del 10% sui contributi e somme accantonate sotto qualsiasi forma a casse, gestioni, Fondi previsti da contratti collettivi o da regolamenti aziendali, a favore dei propri dipendenti per finalità diverse di quelle della previdenza complementare (art. 9 bis, c. 1, L. 166/91).

A tal fine viene utilizzato nel quadro B-C del modello DM10 il codice "M980" avente significato *"contr. Solidarietà 10% ex art 9 bis, c. 1, L. 166/91, su finanziamenti per finalità diverse dalla previdenza complementare per la generalità dei lavoratori"*.

Nel flusso Uniemens il codice M980 è valorizzato nell'elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteADebito>, <CusaleADebito>.

CONFAPI

Pesaro Urbino

Confederazione Piccola Media Industria

Quanto sopra vale qualora il datore di lavoro si avvalga della bilateralità del sistema Confapi. Qualora si avvalga invece di prestazioni equivalenti queste saranno interamente assoggettate sia a contribuzione che ad imposizione fiscale secondo le regole previste per tutti gli emolumenti derivanti da reddito di lavoro dipendente.

Guida a cura del dott. Moreno Polidori, al quale è possibile rivolgersi per eventuali chiarimenti: tel. 0721-402085, e-mail: polidori@confapipesaro.it

Pesaro, 25.07.2014